

IPOTESI DI INTRODUZIONE DELLA PENA  
PRESCRITTIVA COME NUOVA PENA  
PRINCIPALE



*Luciano Eusebi*

*Si decideva la mia sorte  
senza chiedere il mio parere  
Albert Camus, Lo straniero*

Si tratta di un progetto per l'introduzione della pena prescrittiva, latamente intesa, quale unica nuova pena principale da affiancarsi a quella detentiva e pecuniaria, nonché per l'ulteriore valorizzazione penale delle disposizioni prescrittive, redatto ai fini del gruppo di lavoro su *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali* presieduto dal prof. Francesco Palazzo, nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale intesa a definire proposte di riforma del sistema sanzionatorio penale: progetto inserito tra i contributi del suddetto gruppo di lavoro nel sito web della medesima Associazione.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

*1. Finalità del progetto e tipologia degli interventi proposti.*

Il presente progetto intende anzitutto ampliare – per la prima volta dopo novantuno anni dall'entrata in vigore del codice penale 'Rocco' – l'ambito delle pene principali applicabili in sede di condanna, mantenendo la concisione e la linearità del relativo elenco.

Per questo motivo prevede di introdurre un'unica nuova pena principale, la pena prescrittiva, che ricomprende tra i suoi possibili contenuti, tassativamente previsti, anche lavoro di pubblica utilità, provvedimenti detentivo-domiciliari, interdittivi e altri, non di rado proposti come nuove pene principali autonome.

In questo senso, l'impianto ipotizzato delle pene principali annovera esclusivamente la pena pecuniaria (per entità assoluta e per tassi), la pena prescrittiva e la reclusione (ritenendosi opportuno non individuare come pena autonoma, bensì come forme della reclusione, l'ergastolo, a prescindere dal suo mantenimento o meno, oppure una pena di lungo periodo diversamente denominata).

La pena prescrittiva, di conseguenza, risulta descritta nella bozza di articolato che segue attraverso contenuti suscettibili di comportare impegni consistenti: così da poter assorbire una parte significativa dell'attuale esecuzione carceraria, perseguendo nel contempo, in tal modo, una diminuzione dei tassi di recidiva: secondo l'obiettivo di ricondurre nei limiti che effettivamente lo esigano il ricorso alla reclusione, e non già di estendere, attraverso nuovi strumenti sanzionatori, l'ambito dell'intervento penale. Ma altresì permettendo che l'esecuzione della pena in carcere, quando necessaria, recuperi un orientamento effettivo al reinserimento sociale del condannato, valorizzando le attribuzioni originarie della Magistratura di Sorveglianza.

Ne deriva che la pena prescrittiva non viene pensata – come invece è accaduto finora per molti dei provvedimenti inquadrati nella nuova pena principale – quale risorsa finalizzata soltanto a contrastare il sovraffollamento penitenziario o da utilizzarsi per fini di mera *flessibilizzazione* di una condanna originaria al carcere, bensì quale mezzo pienamente (e anzi più fondatamente) conforme, circa le casistiche cui si riferisce, agli obiettivi di contrasto della criminalità.

Il ruolo di condotte corrispondenti al contenuto delle pene prescrittive viene inoltre valorizzato, nel progetto, sia per quanto concerne adempimenti riparativi spontanei *post-delictum* dei quali il giudice possa tener conto ai fini della determinazione della pena, secondo la prospettiva del c.d. delitto *riparato* (art. 27-*nonies* c.p., di cui all'art. 11 del progetto)], sia ai fini di una modalità della messa alla prova, non avente effetti sospensivi o estintivi, applicabile in favore di soggetti sottoposti a misure cautelari restrittive della libertà personale (27-*decies* c.p., di cui all'art. 12 del progetto), sia come misura utilizzabile in sostituzione della semilibertà (art. 50-*bis* ord. penit., di cui all'art. 13 del progetto), sia come modalità innovativa di gestione pre-penalistica di specifici reati (art. 27-*undecies* c.p., di cui all'art. 15 del progetto).

## 2. *Obblighi di fare e divieti costituenti contenuto della pena prescrittiva.*

I contenuti che può assumere la pena prescrittiva vengono elencati in due gruppi: gli *obblighi di fare*, corrispondenti alla c.d. pena agita (art. 27-*bis*, comma 5, c.p., di cui all'art. 3 del progetto), e i *divieti* (art. 27-*bis*, comma 6, c.p., di cui all'art. 3 del progetto): obblighi e divieti disponibili sia per la scelta sanzionatoria edittale del

legislatore rispetto a singole fattispecie, sia per la scelta del giudice in sede di determinazione giudiziaria della pena, secondo i criteri più oltre indicati.

Questi i possibili *obblighi di fare*:

a) la partecipazione a un programma rieducativo consistente in incontri con gli operatori dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, aventi i medesimi contenuti di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 ottobre 1975, n. 354;

b) le restituzioni o il risarcimento, in quanto possibili, con riguardo al danno cagionato dal reato e l'impegno inteso a eliminare o ridurre, in quanto possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;

c) attività aventi rilievo rieducativo con riguardo al reato commesso, in favore del bene giuridico offeso, della persona offesa dal reato o delle vittime di analoghi reati;

d) la partecipazione a una procedura di mediazione penale con la persona offesa dal reato, o con un soggetto esponenziale dei beni offesi, presso un Ufficio di mediazione riconosciuto dalla Presidenza della Corte d'Appello nel cui distretto di competenza sia stato commesso il reato;

e) la prestazione di lavoro di pubblica utilità presso un ente pubblico o un ente privato disponibile che svolga attività di rilievo sociale;

f) lo svolgimento di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, secondo quanto previsto dall'articolo 75, secondo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui il condannato sia assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alcol dipendente;

g) l'impegno di adeguare alla legge un'attività d'impresa caratterizzata dalla commissione di uno o più reati, in base alle modalità indicate dal giudice e alle indicazioni progressive di una pubblica autorità o di un altro soggetto designato dal giudice.

E questi i possibili *divieti*:

a) il divieto di espatrio ovvero di allontanarsi dal comune di residenza ovvero dal territorio di più comuni ovvero dal territorio di una o più province o regioni individuati dal giudice, oppure il divieto di recarsi in uno o più comuni, province o regioni, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato;

b) il divieto di frequentare determinati luoghi;

c) il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, oppure da un luogo pubblico o privato di cura assistenza o accoglienza, oppure da un luogo non custodiale di dimora sociale, con possibile autorizzazione del condannato ad assentarsi dai medesimi luoghi in determinate giornate o in determinate fasce orarie della giornata per esigenze di lavoro, di studio, di cura o per altre attività utili a favorirne il reinserimento sociale, oppure quando il medesimo condannato non sia altrimenti in grado di provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, sempre che non sussista il concreto pericolo della commissione di nuovi reati;

d) il divieto di esercitare determinate attività, anche di carattere professionale, oppure di rivestire incarichi nell'ambito di una pubblica amministrazione o delle persone giuridiche, oppure di esercitare attività in regime di autorizzazione, concessione o appalto da parte di una pubblica amministrazione, oppure di concludere determinate tipologie di contratti con una pubblica amministrazione.

Quanto a tutte le modalità degli *obblighi di fare* è peraltro richiesto come necessario il consenso del destinatario (art. 27-*bis*, terzo comma, c.p., di cui all'art. 3 del progetto, e art. 533-*bis*, quinto comma c.p.p., di cui all'art. 6 del progetto), con un'apposita previsione (v. *infra*) per il caso in cui il consenso medesimo venga negato.

Peraltro, viene prevista la possibilità per l'imputato di operare nella fase della sentenza di condanna a pena prescrittiva (v. *infra*) una previa proposta circa i contenuti della medesima, che saranno discussi con il pubblico ministero e col giudice, per poi pervenire alla decisione da parte di quest'ultimo (art. 533-*bis*, commi 3-5, c.p.p., di cui all'art. 6 del progetto). In modo da valorizzare le potenzialità, in termini di prevenzione, di un recupero del dialogo – senza alcuna compromissione delle garanzie – tra imputato ritenuto colpevole e ordinamento giuridico già al termine del processo (anche di primo grado): con prevedibili effetti di contenimento del successivo contenzioso.

### 3. *Ambito applicativo e durata della pena prescrittiva. Messa alla prova.*

Circa l'ambito applicativo della pena prescrittiva, si evidenzia anzitutto che il legislatore potrà introdurre (o ridescrivere) reati prevedendo rispetto ad essi, sul piano edittale, simile modalità sanzionatoria (nella generalità dei suoi possibili contenuti o soltanto in alcuni degli stessi): sia come pena esclusiva, sia come pena da applicarsi alternativamente ad altra pena principale.

Rispetto ai reati già esistenti si è prospettata una distinzione del tipo già presente nel d.lgs. 28 aprile 2014, n. 67, per quanto concerne la delega (non esercitata dal governo) finalizzata all'introduzione della reclusione domiciliare come nuova pena principale: vengono dunque definiti un primo ambito con riguardo al quale è prevista in ogni caso l'applicazione della sola pena prescrittiva e un secondo ambito con riguardo al quale è affidata al giudice l'alternativa fra il ricorso alla reclusione o alla pena prescrittiva (art. 17-*bis* c.p., commi 3-5 c.p., di cui all'art. 2 del progetto).

Per quanto concerne l'irrilevanza delle aggravanti (ove si ritenga, in tale limite, di prevederla), si è preferito fare riferimento al concetto di circostanze indipendenti, piuttosto che a quello di circostanze a effetto speciale, ravvisandosi solo nel primo caso una volontà legislativa di prescindere dall'ambito edittale di base.

Al sesto comma dell'art. 17-*bis* c.p. di cui all'art. 2 del progetto, sono dettati i limiti relativi alla durata delle prescrizioni.

Per l'intero ambito di possibile applicazione della pena prescrittiva viene prevista, inoltre, la possibilità di richiedere da parte dell'imputato, per una sola volta, la sospensione del processo con messa alla prova (caratterizzata del resto da contenuti nella sostanza prescrittivi): con effetto di estinzione del reato in caso di esito positivo (art. 17-*bis* c.p., commi 3-5, c.p., di cui all'art. 2 del progetto).

#### *4. Finalità della pena prescrittiva. Criteri e procedura della sua determinazione giudiziaria.*

Al secondo comma dell'art. 27-*bis*, di cui all'art. 3 del progetto, sono esplicitate le finalità proprie della pena prescrittiva, in quanto rilevanti anche ai fini delle modalità di determinazione della medesima in ciascun caso concreto da parte del giudice, così come descritte al secondo comma dell'art. 27-*quinquies* c.p., di cui all'art. 7 del progetto.

In tal senso, simile determinazione giudiziaria – riferita «al fatto commesso e alla colpevolezza manifestata nel medesimo dal soggetto agente» – non è più vista come identificazione di una pena corrispondente al reato (in termini non meglio specificabili) entro l'ambito edittale, bensì come concretizzazione, rispetto alle caratteristiche che manifesti il caso concreto, delle finalità attribuite dalla legge alla pena prescrittiva.

È peraltro previsto che le prescrizioni così individuate dal giudice possano trovare una mitigazione in rapporto a particolari caratteristiche emergenti della condizione esistenziale o della personalità del soggetto agente.

Le norme sulla procedura di applicazione, al momento della sentenza, della pena prescrittiva sono fissate dall'art. 533-*bis* c.p.p., di cui all'art. 6 del progetto.

È prevista una fase molto agile di discussione circa la determinazione della pena prescrittiva dopo la pronuncia – senza la suddetta determinazione – della sentenza di condanna, nel caso in cui il giudice debba applicare, o ritenga di poter applicare tale pena. Fase che può seguire nella medesima udienza o attraverso un rinvio dell'udienza stessa di almeno dieci giorni, ove richiesto dall'imputato (salva la sua disponibilità a una dilazione più breve), ma in termini tali che il rinvio non sia comunque superiore a trenta giorni.

Viene dunque in considerazione una bifasicità del processo molto attenuata e ad espletamento assai rapido, che non aggrava significativamente l'iter processuale, e anzi, come già si accennava, appare in grado di limitare fortemente il numero delle impugnazioni.

Si prevede che nella prosecuzione dell'udienza, o fino all'udienza rinviata, l'imputato possa presentare documentazioni sulla propria condizione personale, familiare e sociale, nonché, soprattutto, presentare proprie proposte circa il contenuto della pena prescrittiva, senza che ciò implichi ammissione di colpevolezza.

Tenuto conto del dialogo, in merito, con il pubblico ministero e con il giudice, quest'ultimo determinerà al termine della stessa udienza i contenuti della pena prescrittiva da applicarsi, interpellando immediatamente il condannato (salva solo una breve sospensione dell'udienza, ove richiesta) circa il consenso in merito agli obblighi di fare previsti. Prevedendosi che in caso di diniego del consenso il giudice possa applicare pur sempre la pena prescrittiva attraverso meri divieti, appositamente ridefiniti, oppure la pena detentiva di cui al comma quarto dell'art. 27-*bis* c.p., di cui all'art. 3 del progetto.

Onde evitare qualsiasi logica di *privatizzazione* quanto alla scelta dei contenuti della pena prescrittiva, è previsto che la parte civile si esprima, nella fase relativa alla determinazione di tale pena, soltanto in merito al risarcimento del danno.

##### 5. *Caratteristiche di specifiche modalità prescrittive (non allontanamento dall'abitazione, lavoro di pubblica utilità, mediazione penale.*

Particolare attenzione è prestata dal sesto comma, lettera *c*), dell'art. 27-*bis* c.p., di cui all'art. 3 del progetto, al divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione (data anche l'estensione temporale che potrebbe assumere), affinché il divieto stesso possa essere affiancato, in base ai criteri di cui al testo, da limiti o autorizzazioni del giudice. Prevedendosi, altresì, la possibilità dell'adempimento presso luoghi di dimora sociale, onde non precludere ai non abbienti un'esecuzione extracarceraria della pena: secondo modalità già previste dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Francesco Palazzo per l'attuazione della citata legge delega n. 67/2014.

Si segnala che, ai sensi del secondo comma dell'art. 14-*quater* c.p., di cui all'art. 5 del progetto, è prevista la possibilità un controllo elettronico degli spostamenti, in rapporto ai divieti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del sesto comma dell'art. 27-*bis* c.p., di cui all'art. 3 del progetto.

Gli artt. 27-*ter* e 27-*quater* c.p., di cui agli artt. 4 e 5 del progetto, dettano ulteriori disposizioni relative ad alcuni specifici contenuti delle pene prescrittive: in particolare, circa le modalità di controllo e di relazione in merito al rispetto dei diversi divieti, circa le modalità del ricorso al lavoro di pubblica utilità (per quale potrebbe forse pensarsi, in futuro, a una forma di remunerazione, peraltro non prevista in questo progetto), nonché circa le modalità di relazione al giudice da parte di un Ufficio di mediazione penale, nel caso in cui sia previsto il ricorso a una

*Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva*

procedura di tale tipo (con previsione esplicita, da tempo attesa, relativa all'esonero degli operatori di quegli Uffici da obblighi di denuncia o testimonianza in merito a fatti suscettibili di costituire reato dei quali abbiano avuto notizia nell'ambito della medesima procedura).

Stante il ruolo attribuito agli Uffici di mediazione penale (anche ai fini del predetto art. 27-*undecies* c.p., di cui all'art. 14 del progetto), si prevede che possano operare, ai sensi del presente progetto, solo gli Uffici che agiscano in convenzione con la presidenza della Corte d'Appello di ciascun distretto.

Viene in ogni caso previsto che l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna assicuri assistenza al condannato in tutti i casi dell'applicazione di una pena prescrittiva. Precisandosi altresì, onde favorire un proficuo coinvolgimento sociale nell'esecuzione di tale tipologia sanzionatoria, che gli obblighi di fare possano essere adempiuti anche nell'ambito o con l'ausilio di associazioni o enti del privato sociale o del volontariato (commi 7 e 8 dell'art. 27-*bis* c.p., di cui all'art. 3 del progetto).

**6. *Sospensione condizionale della pena prescrittiva.***

Viene previsto all'art. 27-*sexies* c.p., di cui all'art. 8 del progetto che anche la pena prescrittiva, secondo le note condizioni, possa essere condizionalmente sospesa: prevedendosi in tal caso che ciò avvenga, salvo diversa richiesta dell'imputato, senza determinazione dei contenuti, i quali saranno specificati solo in caso di revoca della sospensione.

Viene altresì previsto dal sesto comma dell'art. 27-*quinquies* c.p., di cui all'art. 7 del progetto, che nei casi di lieve entità il giudice possa applicare in luogo della pena prescrittiva la pena pecuniaria per tassi.

**7. *Adempimento o mancato adempimento delle disposizioni prescrittive.***

L'art. 27-*septies* c.p., di cui all'art. 9 del progetto, prevede norme in merito alle informazioni, da trasmettersi al Magistrato di Sorveglianza e all'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, circa l'adempimento delle disposizioni prescrittive. Si prevede che una relazione periodica e finale circa l'adempimento complessivo delle suddette disposizioni sia resa al Magistrato di Sorveglianza dall'Ufficio per l'Esecuzione penale esterna, essendo affidato al Magistrato di Sorveglianza il giudizio sul buon esito della pena prescrittiva e sulla estinzione della medesima.

Viene altresì affidata al Magistrato di Sorveglianza, in presenza di date condizioni, la possibilità di modificare i contenuti della pena prescrittiva nel corso della sua esecuzione, senza aggravarne l'onerosità complessiva.

L'art. 27-*opties* c.p., di cui all'art. 10 del progetto disciplina invece il caso della valutazione non positiva, per gravi motivi, da parte del Magistrato di Sorveglianza in merito all'adempimento della pena prescrittiva.

Nel caso in cui ciò avvenga durante il corso dell'esecuzione, viene previsto che il Magistrato di Sorveglianza possa ridefinire, anche aggravandole, le singole prescrizioni, senza tuttavia incidere sui termini di durata degli adempimenti. Mentre nel caso in cui gli adempimenti siano reiterati e particolarmente gravi viene previsto che il Magistrato di Sorveglianza rimetta la decisione al giudice della condanna.

Nel caso, invece, in cui in cui gravi inadempimenti siano constatati dal Magistrato di Sorveglianza in sede di valutazione finale sulla pena prescrittiva, il medesimo può prorogare fino a un terzo la durata della pena prescrittiva e la decisione finale sul suo esito, nonché ridefinire anche in senso aggravante le singole prescrizioni. Mentre nel caso in cui gli adempimenti siano reiterati e particolarmente gravi rimette la decisione al giudice della condanna.

Nelle ipotesi di cui sopra il giudice della condanna, se conferma la valutazione del Magistrato di Sorveglianza, applica (con provvedimento impugnabile soltanto per motivi di legittimità) le pene detentive e pecuniarie previste dalla norma incriminatrice, oppure, rispetto a fattispecie punite con pena prescrittiva autonoma o alternativa alla reclusione, la pena della reclusione fino a quattro anni (in parallelo a quanto previsto dall'art. 27-*bis*, quarto comma, di cui all'art. 3 del progetto), tenendo conto della parte della pena prescrittiva correttamente espletata. Diversamente, trasmette la sua decisione al Magistrato di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra oppure, nel caso di valutazione finale, dichiara estinta la pena prescrittiva.

#### **8. Adempimenti riparativi spontanei.**

L'art. 27-*nonies* c.p., di cui all'art. 11 del progetto, prevede una disposizione di particolare rilievo («adempimenti riparativi spontanei») nell'ottica della giustizia riparativa e, in particolare, del c.d. delitto riparato: vale a dire la possibilità che possa incidere favorevolmente, circa la determinazione della pena detentiva da parte del giudice, la tenuta di condotte corrispondenti a obblighi di fare ricomprendibili tra quelli previsti dal quinto comma dell'art. 27-*bis* c.p., di cui all'art. 3 del progetto (salva l'esigenza di coordinare simile norma generale con le norme premiali previste da molteplici fattispecie in merito a specifiche attività *post-delictum*).

È prevista, in proposito, anche la possibilità di chiedere un rinvio dell'udienza non incidente sui termini di prescrizione, per completare gli adempimenti.

La diminuzione della pena è stata ipotizzata nella misura *fino a due terzi*, in riferimento alla proposta di Massimo Donini di applicare per il caso del c.d. delitto riparato la pena prevista per il tentativo.

Tale attenuante potrebbe rilevare anche ai fini dell'applicabilità, in sentenza, della pena prescrittiva, ai sensi di quanto previsto al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 17-*bis* c.p., di cui all'art. 2 del progetto.

Viene altresì definita la rilevanza delle summenzionate condotte in rapporto ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

### **9. Messa alla prova prescrittiva.**

L'art. 27-*decies* c.p., di cui all'art. 11 del progetto, introduce un'altra novità significativa, necessaria onde permettere che anche l'indagato o imputato sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale (custodia cautelare o arresti domiciliari) possa usufruire del riconoscimento, ai fini della pena, di adempimenti riparativi.

Viene pertanto prevista la possibilità che possa essere richiesta in tal caso dall'indagato o dall'imputato una particolare forma di messa alla prova seguita dal Servizio sociale penitenziario o dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, senza sospensione del processo e senza, ovviamente, effetti estintivi: con riduzione della pena in caso di esito positivo, nella stessa misura di cui all'articolo precedente (e con analoga disposizione in tema di ergastolo).

Si prevede che il percorso di prova possa proseguire anche nel caso in cui cessi, o sia reso meno restrittivo, il provvedimento cautelare. Come pure la possibilità della richiesta di un rinvio del processo al fine di consentire gli adempimenti della prova, senza incidenza sui termini di prescrizione.

### **10. Sostituzione della semilibertà con disposizioni prescrittive. Obbligo di verifica del percorso rieducativo dopo metà dell'esecuzione detentiva.**

L'art. 50-*bis* ord. penit., di cui all'art. 13 del progetto, prevede che la semilibertà in quanto misura alternativa possa essere sostituita da prescrizioni analoghe a quelle della pena prescrittiva, secondo quanto previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 27-*bis* c.p., di cui all'art. 3 del progetto. Con specifiche disposizioni circa la verifica dei relativi adempimenti e delle conseguenze dell'inadempimento.

A ciò si aggiunge la novità di cui al nuovo art. 50-*ter* ord. penit., di cui all'art. 14 del progetto, costituita dall'obbligo di una verifica del percorso rieducativo del condannato dopo l'esecuzione in carcere di metà della reclusione inflitta [o sei due terzi nei casi di cui ai commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* ord. penit.], ai fini

della possibile concessione della semilibertà o della trasformazione della reclusione in disposizioni prescrittive (nel caso di condanna all'ergastolo, dopo venti anni).

La disposizione appare importante onde consentire, con le doverose cautele, il passaggio da una modalità punitiva iniziale totalmente subìta (salvo che per alcuni profili del trattamento in carcere) a una pena agìta e, in tal modo, a un più sicuro raggiungimento della finalità specialpreventiva una volta raggiunto il termine dell'esecuzione.

Nel contempo, permette che l'apertura alla logica della pena prescrittiva non riguardi solo la fascia delle pene detentive di durata breve o media, ma anche quella – che necessita essa pure di un'urgente rivisitazione da parte del legislatore – delle pene di lunga durata.

#### 11. *Prescrizioni in sede di mediazione pre-processuale.*

L'art. 27-undecies c.p., di cui all'art. 15 del progetto, rappresenta certamente una novità assoluta, la quale tuttavia dev'essere considerata con molta attenzione ai fini, soprattutto, di un recupero degli effetti reali di prevenzione rispetto ai reati colposi e alla violazione di regole cautelari, come pure rispetto ai reati perseguibili a querela.

Viene infatti prevista, in base a un'auspicata istituzionalizzazione degli Uffici di mediazione penale (v. *supra*), che le imputazioni per i suddetti reati debbano essere previamente gestite attraverso una procedura di mediazione penale, che può avere effetto estintivo del reato solo in base a requisiti prescrittivi molto stringenti e particolarmente significativi sia per il ristoro delle parti offese, sia per scongiurare nuove violazioni (secondo analogie col noto modello di gestione della responsabilità medica, proposto nel 2010 attraverso un apposito volume da un gruppo di studio dell'Università Cattolica), vale a dire:

a) che l'indagato si sia reso disponibile a una ricostruzione trasparente delle sue condotte e all'ammissione, nel rapporto con la persona offesa o con il predetto soggetto esponenziale, di tutti gli aspetti di illiceità o inadeguatezza delle medesime;

b) che l'indagato abbia risarcito, per quanto nella sua possibilità, i danni prodotti dal reato;

c) che l'indagato abbia concordato con l'Ufficio di Mediazione, e nel rapporto con la persona offesa, un programma di impegno personale in favore del bene offeso e lo abbia effettivamente intrapreso;

d) che, in particolare, nel caso di reato colposo l'indagato abbia accettato ed effettivamente intrapreso un programma, definito dall'Ufficio di mediazione, di consistente impegno personale riparativo in favore della persona, o delle persone, offese.

e) che l'indagato abbia effettuato o intrapreso, ove necessario, un programma accreditato di formazione, aggiornamento, o riqualificazione professionale in funzione preventiva di future condotte illecite.

Si tratta di un'impostazione che offrirebbe un'alternativa seria, in particolare, alle pene eccessive e simboliche – nonché nella sostanza dipendenti, in rapporto all'essersi verificato o meno l'evento lesivo a seguito di una medesima condotta trasgressiva, dal caso – oggi previste con riguardo a molteplici tipologie di fattispecie colpose: venendo attivati, in alternativa, provvedimenti finalmente concreti di rilievo riparativo e preventivo.

**12. Incremento degli organici della Magistratura di sorveglianza e degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna.**

Da ultimo, ma secondo un'esigenza del tutto fondamentale, viene proposto dall'art. 27-*duodecies* c.p., di cui all'art. 16 del progetto, un adeguamento degli organici della Magistratura di Sorveglianza e degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna.

Solo mediante un investimento in questo senso, infatti, si potrà realizzare una seria implementazione del principio di *extrema ratio* circa il ricorso alla pena detentiva, consentendo nel tempo medio una significativa riduzione dei costi del sistema dell'esecuzione penale.

PROPOSTA DI ARTICOLATO

ARTICOLO 1

(*PENE PRINCIPALI*)

L'articolo 17 del codice penale è sostituito come segue:

«1. Le pene principali applicabili nei confronti dei reati sono:

- a) la pena pecuniaria;
- b) la pena prescrittiva;
- c) la reclusione.

2. Nei confronti delle contravvenzioni sono applicabili soltanto la pena pecuniaria e la pena prescrittiva.

## ARTICOLO 2

### (AMBITO APPLICATIVO DELLA PENA PRESCRITTIVA)

1. Dopo l'articolo 17 del **codice penale** è inserito il seguente **articolo 17-bis** (*Ambito applicativo della pena prescrittiva*):

«1. La pena prescrittiva è applicata dal giudice, conformemente all'art. 27-*bis* c.p., attraverso le sole modalità indicate dalla legge per ciascuna fattispecie incriminatrice, secondo i termini temporali della vigenza di obblighi o divieti e della realizzazione di specifici adempimenti dalla medesima determinati.

2. Per i reati previsti da disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con l'arresto, è applicata la pena prescrittiva.

3. Fuori dei casi di cui al comma precedente, per i delitti previsti da disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sette anni, il giudice può sostituire la medesima, tenuto conto del criterio di cui al primo comma dell'art. 27-*quinquies* c.p., con la pena prescrittiva.

4. Ai fini della determinazione dei limiti massimi di pena di cui ai commi precedenti si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, con eccezione delle circostanze attenuanti previste dal quarto comma dell'articolo 62, dall'articolo 114 e dal primo comma dell'articolo 98 del codice penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o determinata in maniera indipendente da quest'ultima.

5. Nei casi di cui al secondo e terzo comma i termini temporali della vigenza di obblighi o divieti, e della realizzazione di specifici adempimenti, relativi alla pena prescrittiva non possono oltrepassare la durata massima della reclusione o dell'arresto prevista dalla fattispecie incriminatrice.

6. Quando il giudice ritiene comunque di poter applicare in concreto la pena della reclusione non superiore a quattro anni essa è sostituita dalla pena prescrittiva. In tal caso i termini temporali della vigenza di obblighi o divieti, e della realizzazione di specifici adempimenti, relativi alla pena prescrittiva non possono oltrepassare la durata della pena sostituita.

7. Fermo quanto stabilito al comma precedente, nel caso di cui al terzo comma dev'essere applicato almeno uno dei divieti previsti dal sesto comma dell'articolo 27-*bis* del codice penale.

8. Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma può essere richiesta dall'imputato, per una sola volta, la messa alla prova, secondo le modalità e gli effetti di cui all'articolo 168-*bis* del codice penale».

### Articolo 3

#### *(PENA PRESCRITTIVA)*

1. Dopo l'articolo 27 del **codice penale** e inserito il seguente **articolo 27-*bis*** (*Pena prescrittiva*):

«1. La pena prescrittiva consiste nell'adempimento di un programma la cui esecuzione è seguita dal Servizio sociale e che comprende, congiuntamente o disgiuntamente, obblighi di fare o divieti ed eventuali obblighi di presentazione. Il termine temporale della vigenza di tali obblighi o divieti e della realizzazione di specifici adempimenti possono estendersi da un minimo di quindi giorni a un massimo di sette anni.

2. Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono disposti in quanto ritenuti necessari al percorso rieducativo del condannato e a prevenire la commissione di ulteriori reati, nonché idonei a favorire un atteggiamento di riparazione da parte del condannato rispetto al reato commesso.

3. Gli obblighi di fare sono applicati sentito l'imputato e purché sussista il consenso agli stessi da parte del medesimo, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 533-*bis* del codice di procedura penale.

4. Nel caso in cui non sussista il consenso agli obblighi di fare ritenuti necessari, il giudice applica soltanto divieti oppure la pena della reclusione non

superiore nel massimo a quattro anni. In quest'ultimo caso non è applicabile il secondo comma dell'articolo 17-*bis* del codice penale.

5. Gli obblighi di fare applicabili ai sensi del primo comma sono:

a) la partecipazione a un programma rieducativo consistente in incontri con gli operatori dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, aventi i medesimi contenuti di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 ottobre 1975, n. 354.

b) le restituzioni o il risarcimento, in quanto possibili, con riguardo al danno cagionato dal reato e l'impegno inteso a eliminare o ridurre, in quanto possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

c) attività aventi rilievo rieducativo con riguardo al reato commesso, in favore del bene giuridico offeso, della persona offesa dal reato o delle vittime di analoghi reati.

d) la partecipazione a una procedura di mediazione penale con la persona offesa dal reato, o con un soggetto esponenziale dei beni offesi, presso un Ufficio di mediazione riconosciuto dalla Presidenza della Corte d'Appello nel cui distretto di competenza sia stato commesso il reato.

e) la prestazione di lavoro di pubblica utilità presso un ente pubblico o un ente privato disponibile che svolga attività di rilievo sociale.

f) lo svolgimento di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, secondo quanto previsto dall'articolo 75, secondo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui il condannato sia assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alcol dipendente.

g) l'impegno di adeguare alla legge un'attività d'impresa caratterizzata dalla commissione di uno o più reati, in base alle modalità indicate dal giudice e alle indicazioni progressive di una pubblica autorità o di un altro soggetto designato dal giudice.

6. I divieti applicabili ai sensi del primo comma sono:

a) il divieto di espatrio ovvero di allontanarsi dal comune di residenza ovvero dal territorio di più comuni ovvero dal territorio di una o più province o regioni individuati dal giudice, oppure il divieto di recarsi in uno o più comuni, province o regioni, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato;

b) il divieto di frequentare determinati luoghi;

c) il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, oppure da un luogo pubblico o privato di cura assistenza o accoglienza, oppure da un luogo non custodiale di dimora sociale, con possibile autorizzazione del condannato ad assentarsi dai medesimi luoghi in determinate giornate o in determinate fasce orarie della giornata per esigenze di lavoro, di studio, di cura o per altre attività utili a favorirne il reinserimento sociale, oppure quando il medesimo condannato non sia altrimenti in grado di provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, sempre che non sussista il concreto pericolo della commissione di nuovi reati;

d) il divieto di esercitare determinate attività, anche di carattere professionale, oppure di rivestire incarichi nell'ambito di una pubblica amministrazione o delle persone giuridiche, oppure di esercitare attività in regime di autorizzazione, concessione o appalto da parte di una pubblica amministrazione, oppure di concludere determinate tipologie di contratti con una pubblica amministrazione.

7. In tutti i casi dell'applicazione di una pena prescrittiva, ancorché consistente soltanto nella previsione di uno o più divieti, l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna assiste il condannato assicurando interventi idonei al suo pieno reinserimento sociale.

8. Gli obblighi di fare previsti dalla pena prescrittiva possono essere adempiuti anche nell'ambito o con l'ausilio di associazioni o enti del privato sociale o del volontariato.»

#### ARTICOLO 4

##### *(DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI OBBLIGHI DI FARE NELL'AMBITO DELLA PENA PRESCRITTIVA)*

1. Dopo l'articolo 27-*bis* del **codice penale** e inserito il seguente **articolo 27-ter** (*Disposizioni particolari sugli obblighi di fare nell'ambito della pena prescrittiva*):

«1. Nel caso di cui al quinto comma, lettera *d*), dell'art. 27-*bis* del codice penale gli operatori dell'Ufficio presso il quale si svolge la procedura di mediazione penale sono esentati da obblighi di denuncia e non possono essere sentiti come testimoni in un processo, né essere richiesti di riferire all'Autorità giudiziaria, in merito a fatti che possano costituire reato dei quali abbiano avuto notizia durante la procedura di mediazione.

2. In rapporto alla procedura di cui al comma precedente, l'Ufficio di mediazione relaziona al Magistrato di Sorveglianza e all'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, conformemente a quanto previsto dal primo comma dell'art. 27-*septies* del codice penale, in merito alla serietà della rielaborazione del fatto di reato realizzatasi in sede di mediazione, alla disponibilità dell'imputato a un dialogo coinvolgente con la persona offesa o con il soggetto esponenziale dei beni offesi nonché alla proposta e all'attuazione da parte dell'imputato medesimo di condotte personali orientate alla riparazione del fatto costituente oggetto della condanna.

3. Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione lavorativa non può avere una durata superiore a otto ore giornaliere e viene svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, anche cumulabili fino a otto ore nella medesima giornata.

4. In ordine alla determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si osservano, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001.»

## ARTICOLO 5

### *(DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI DIVIETI NELL'AMBITO DELLA PENA PRESCRITTIVA)*

1. Dopo l'articolo 27-*ter* del **codice penale** è inserito il seguente **articolo 27-*quater*** (*Disposizioni particolari sulla limitazione di diritti nell'ambito della pena prescrittiva*):

«1. Nei casi di cui al sesto comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 27-*bis* del codice penale il giudice può disporre l'obbligo del condannato di presentarsi periodicamente, e compatibilmente con le esigenze di lavoro e di studio, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o comando dell'Arma dei carabinieri.

2. Nei medesimi casi di cui al comma precedente il giudice può disporre, ove sussistano fondati pericoli di inadempienza dei divieti ivi previsti, il controllo

elettronico sugli spostamenti del condannato, con il divieto per il medesimo di disattivare i dispositivi per tal fine attivati.

3. L'individuazione dei luoghi non custodiali di dimora sociale di cui al sesto comma, lettera c), dell'articolo 27-*bis* del codice penale, avviene attraverso la stipula di accordi con enti locali o enti convenzionati del privato sociale o del volontariato, ovvero mediante l'utilizzazione di immobili o parti di immobili disponibili alla pubblica amministrazione o acquisiti in locazione. L'indicazione di tali luoghi viene effettuata con decreto del ....., su proposta del..., entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.»

## ARTICOLO 6

### (APPLICAZIONE DELLA PENA PRESCRITTIVA)

1. Dopo l'articolo 533 del **codice di procedura penale** è inserito il seguente **articolo 533-*bis*** (*Applicazione della pena prescrittiva*):

«1. Quando il giudice deve applicare o decide di applicare una pena prescrittiva pronuncia sentenza di condanna senza determinazione della pena, proseguendo nella medesima udienza con gli adempimenti di cui al quarto comma, se l'imputato lo consente, ai fini della suddetta determinazione.

2. L'imputato ha diritto a un rinvio dell'udienza di almeno dieci giorni, salva la disponibilità a una dilazione più breve. In ogni caso l'udienza dovrà essere riconvocata entro il trentesimo giorno successivo alla pronuncia di cui al primo comma.

3. Nella prosecuzione dell'udienza di cui al primo comma, o successivamente nel caso di cui al comma che precede, l'imputato può presentare proprie proposte circa il contenuto della pena prescrittiva. Può altresì presentare documentazioni sulla propria condizione personale, familiare o sociale.

4. Al termine della prosecuzione dell'udienza di cui al primo comma o dell'udienza di cui al secondo comma il giudice decide ai sensi dell'articolo 27-*quinquies* del codice penale, tenuto conto delle documentazioni e delle proposte eventualmente presentate ai sensi del comma precedente oppure illustrate dal difensore, o personalmente dall'imputato, durante l'udienza.

5. La decisione avviene dopo che il giudice abbia ascoltato il difensore, le valutazioni del pubblico ministero, le eventuali ulteriori interlocuzioni tra le parti, nonché le considerazioni finali del difensore e, se lo richiede, dell'imputato. La parte civile interviene soltanto in merito al risarcimento del danno. Contestualmente alla decisione il giudice richiede il consenso dell'imputato circa gli obblighi di fare che abbia disposto ai sensi del quinto comma dell'art. 27-*bis* del codice penale. Tale consenso deve essere dato o negato immediatamente, salva a tal fine, se richiesta, una breve sospensione dell'udienza.

6. Nel caso di diniego del consenso di cui al comma precedente il giudice procede a decidere secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 27-*bis* del codice penale.»

## ARTICOLO 7

### (DETERMINAZIONE DELLA PENA PRESCRITTIVA)

1. Dopo l'articolo 27-*quater* del **codice penale** e inserito il seguente **articolo 27-*quinquies*** (*Determinazione della pena prescrittiva*):

«1. Nei casi in cui il giudice può applicare una pena prescrittiva in alternativa con un'altra pena principale sceglie quella fra di esse che, in rapporto al fatto commesso e alla colpevolezza manifestata nel medesimo dal soggetto agente, appare maggiormente idonea alla finalità rieducativa del condannato e a prevenire la commissione da parte del medesimo di ulteriori reati.

2. Ai fini dell'applicazione della pena prescrittiva, il giudice, sentite le eventuali proposte dell'imputato e le valutazioni del pubblico ministero ai sensi del quarto e del quinto dell'art. 533-*bis* del codice di procedura penale, determina le caratteristiche della pena prescrittiva da applicarsi che ritiene maggiormente idonee a realizzare, con riguardo al fatto commesso e alla colpevolezza manifestata in esso dal soggetto agente, le finalità previste al secondo comma dell'articolo 27-*bis* del codice penale, scegliendo tra le prescrizioni di cui al quinto e al sesto comma del medesimo articolo e decidendo in merito al limite temporale della loro vigenza nonché a quello, eventualmente più breve, entro il quale specifiche prescrizioni devono essere adempiute.

3. Le prescrizioni in tal senso individuate dal giudice possono essere mitigate in rapporto a particolari caratteristiche emergenti della condizione esistenziale o della personalità del soggetto agente.

4. Nel caso in cui siano disposti la partecipazione a una procedura di mediazione penale, il lavoro di pubblica utilità o l'effettuazione di un programma terapeutico-riabilitativo, ai sensi delle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del quinto comma dell'art. 27-*bis* del codice penale, il giudice indica nella sentenza di cui al secondo comma presso quale ente simili prescrizioni devono essere adempiute, ma può delegarne l'individuazione, entro trenta giorni, all'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, che ne dà comunicazione al giudice.

5. Nel caso di cui alla lettera *g)* del quinto comma dell'art. 27-*bis* del codice penale, il giudice indica nella sentenza di cui al secondo comma la pubblica autorità o il soggetto che dovrà impartire le disposizioni ivi previste. Tale indicazione può essere dilazionata al momento del deposito delle motivazioni.

6. Nei casi di lieve entità il giudice può applicare in luogo della pena prescrittiva la pena pecuniaria per tassi.»

## ART. 8

### *(SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA PRESCRITTIVA)*

1. Dopo l'articolo 27-*quinquies* del **codice penale** e inserito il seguente **articolo 27-*sexies*** (*Sospensione condizionale della pena prescrittiva*):

«1. Nel caso in cui sussista la condizione di cui al primo comma dell'art. 164 del codice penale il giudice che abbia deciso di applicare, al termine del processo, una pena prescrittiva può sospenderla condizionalmente senza determinare, salvo richiesta contraria dell'imputato, il contenuto delle prescrizioni, che sarà di conseguenza determinato al momento dell'eventuale revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 c.p.

2. Il giudice tuttavia può subordinare la sospensione all'adempimento dell'obbligo previsto dalla lettera *b)* del quinto comma dell'art. 27-*bis* del codice penale.

3. La sospensione condizionale della pena prescrittiva può essere concessa per una seconda volta solo se, rispetto al nuovo reato commesso, ricorre la condizione di cui al sesto comma dell'art. 27-*quinquies* del codice penale.

4. Si applica il disposto del terzo comma dell'art. 164 del codice penale.»

## ARTICOLO 9

### (ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI ED ESTINZIONE DELLA PENA)

1. Dopo l'articolo 27-*sexies* del **codice penale** è inserito il seguente **articolo 27-*septies*** (*Adempimento delle prescrizioni ed estinzione della pena*):

«1. L'autorità di pubblica sicurezza, in merito ai controlli circa il rispetto dei divieti di cui al sesto comma dell'articolo 27-*bis* del codice penale e al secondo comma dell'articolo 27-*quater* del codice penale, come pure al rispetto dell'obbligo di cui al primo comma di tale ultimo articolo, gli enti di cui al quarto comma dell'articolo 27-*quinquies* del codice penale, in merito all'andamento e all'esito finale delle attività svolte presso di essi, e la pubblica autorità o il soggetto designato di cui al quinto comma dell'articolo 27-*quinquies* del codice penale, in merito all'adempimento delle disposizioni impartite, riferiscono all'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna e al Magistrato di Sorveglianza, anche ai fini della modifica, in caso di necessità, delle specifiche prescrizioni e dei provvedimenti da adottarsi in caso di inadempimento. Possono fornire informazioni all'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna e al Magistrato di Sorveglianza anche i soggetti di cui all'ottavo comma dell'articolo 27-*bis* c.p., di cui all'art. 3 del progetto.

2. Circa l'andamento complessivo degli adempimenti connessi alla pena prescrittiva l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna riferisce al Magistrato di Sorveglianza con cadenza almeno semestrale.

3. Su richiesta, per gravi motivi, del condannato, oppure ove ne ravvisi l'opportunità anche su segnalazione dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna o degli enti di cui al quarto comma dell'articolo 27-*quinquies* del codice penale, oppure della pubblica autorità o del soggetto designato di cui al quinto comma del medesimo articolo, oppure dei soggetti di cui all'ottavo comma dell'art. 27-*bis* c.p., il

Magistrato di Sorveglianza può modificare le prescrizioni disposte nei confronti del condannato, senza aggravarne l'onerosità complessiva.

4. Dopo che siano decorsi, in rapporto alla pena prescrittiva inflitta, i termini della vigenza di obblighi o divieti e della realizzazione di specifici adempimenti, l'Ufficio per l'Esecuzione penale esterna relaziona immediatamente al Magistrato di Sorveglianza sull'attuazione della pena prescrittiva da parte del condannato.

5. In base alle comunicazioni ricevute, il Magistrato di Sorveglianza, ove ravvisi il corretto espletamento complessivo di quanto richiesto dalla pena prescrittiva, dichiara quest'ultima estinta, con decreto emanato senza ritardo, a far data dal momento in cui tutti i doveri connessi alla medesima sono stati assolti dal condannato.»

#### ART. 10

##### *(INADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI)*

1. Dopo l'articolo 27-*septies* del **codice penale** è inserito il seguente **articolo 27-*octies*** (*Inadempimento delle prescrizioni*):

«1. Nel caso in cui il Magistrato di Sorveglianza constati gravi inadempimenti da parte del condannato durante corso dell'esecuzione della pena prescrittiva può applicare nuovi provvedimenti ai sensi del quinto e del sesto comma dell'articolo 27-*bis* del codice penale, senza prorogare il termine di vigenza delle prescrizioni.

2. Nel caso in cui i suddetti inadempimenti siano reiterati e particolarmente gravi, il Magistrato di Sorveglianza ne dà motivata informazione al giudice della sentenza di condanna, affinché decida dopo aver sentito il pubblico ministero e il difensore, con provvedimento impugnabile soltanto per motivi di legittimità, se confermare la valutazione dello stesso Magistrato di Sorveglianza e di conseguenza applicare, tenuto conto della parte della pena prescrittiva correttamente espletata, le pene detentive e pecuniarie previste dalla norma incriminatrice, oppure, rispetto a fattispecie punite con pena prescrittiva autonoma o alternativa con la pena della reclusione, la pena della reclusione fino a quattro anni. Non si applica, a tal proposito, il secondo comma dell'art. 17-*bis* del codice penale. Ove il giudice della sentenza di condanna dissenta rispetto alla valutazione del Magistrato di

Sorveglianza, trasmette al medesimo la sua decisione affinché vengano presi gli eventuali provvedimenti di cui al primo comma.

3. Nel caso in cui il Magistrato constati gravi inadempimenti da parte del condannato, tenuto conto della relazione di cui al quarto comma dell'articolo 27-*septies* del codice penale, in sede di valutazione circa l'espletamento complessivo della pena prescrittiva, può prorogare fino a un terzo il termine di vigenza delle prescrizioni e la decisione finale sull'esito di tale pena, nonché applicare nuovi provvedimenti ai sensi del quinto e del sesto comma dell'articolo 27-*bis* del codice penale.

4. Nel caso di cui al comma precedente, ove gli inadempimenti del condannato risultino reiterati e particolarmente gravi, si applica quanto previsto al primo periodo del secondo comma. Ove il giudice della sentenza di condanna dissenta rispetto alla valutazione del Magistrato di Sorveglianza, trasmette al medesimo la sua decisione affinché vengano presi gli eventuali provvedimenti di cui al terzo comma oppure decide ai sensi del quinto comma dell'art. 27-*septies* del codice penale.»

#### ART. 11

##### (ADEMPIMENTI RIPARATIVI SPONTANEI)

1. Dopo l'articolo 27-*octies* del **codice penale** è inserito il seguente **articolo 27-*nonies*** (*Adempimenti spontanei corrispondenti a contenuti della pena prescrittiva*):

«1. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può esibire al giudice, adeguatamente comprovandola, l'effettuazione o il consistente adempimento di attività corrispondenti a obblighi di fare tra quelli previsti al quinto comma dell'art. 27-*bis* del codice penale. Può altresì chiedere al giudice, ove consti la serietà degli adempimenti compiuti, un rinvio dell'udienza per poterli adeguatamente completare. Tale rinvio non rileva ai fini della prescrizione del reato.

2. Nel caso in cui il giudice, anche a seguito del rinvio di cui al comma precedente, valuti che i suddetti adempimenti rappresentino un fattore concreto di consistente rilievo con riguardo al percorso risocializzativo da avviarsi dopo la condanna, la pena della reclusione applicata è diminuita fino a due terzi. Nel medesimo caso la pena dell'ergastolo è sostituita con la pena della reclusione non inferiore a venti anni.

3. È applicabile anche a seguito della predetta diminuzione il secondo comma dell'art. 17-*bis* del codice penale.»

## ART. 12

### (MESSA ALLA PROVA PRESCRITTIVA)

1. Dopo l'articolo 27-*nonies* del **codice penale** è inserito il seguente **articolo 27-*decies***:

«1. L'indagato o imputato sottoposto alla custodia cautelare in carcere può chiedere al giudice di effettuare un percorso di prova, a cura del Servizio sociale, senza sospensione del processo, comportante attività che corrispondano, in quanto compatibili, con gli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 27-*bis* del codice penale.

2. Analoga richiesta può essere rivolta al giudice dall'indagato o imputato sottoposto agli arresti domiciliari. In tal caso il percorso di prova è effettuato a cura dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna.

3. Il percorso è proseguito, a cura dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, anche dopo la revoca della misura cautelare o dopo la sua trasformazione in una misura di livello minore.

4. Ai fini del percorso di cui ai commi precedenti l'indagato o imputato può chiedere una dilazione della pronuncia che definisce il processo di primo grado. Tale dilazione non rileva ai fini della prescrizione del reato.

5. Il giudice che definisce con sentenza di condanna il processo può applicare in considerazione delle attività svolte, sulla base di una relazione del Servizio sociale o dell'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna e in quanto tali attività rappresentino un fattore concreto di consistente rilievo con riguardo al percorso risocializzativo da avviarsi dopo la condanna, una diminuzione della pena fino a due terzi. Nel medesimo caso la pena dell'ergastolo può essere sostituita dalla pena della reclusione non inferiore a venti anni.

6. È applicabile anche a seguito della predetta diminuzione il secondo comma dell'art. 17-*bis* del codice penale.»

Art. 13

*(SOSTITUZIONE DELLA SEMILIBERTÀ CON DISPOSIZIONI PRESCRITTIVE.)*

1. L'abrogato **articolo 50-*bis*** della **legge 26 luglio 1975, n. 354**, è sostituito come segue (*Sostituzione della semilibertà con disposizioni prescrittive*):

«1. La misura alternativa della semilibertà può essere sostituita dal Tribunale di Sorveglianza con prescrizioni analoghe a quelle previste dal quinto e sesto comma dell'art. 27-*bis* del codice penale.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla pena prescrittiva.

3. La dichiarazione relativa al corretto assolvimento delle prescrizioni compete al Magistrato di Sorveglianza.

4. Si applicano, in quanto compatibile, gli articoli 27-*septies* e 27-*opties* del codice penale, con riferimento al Tribunale di Sorveglianza delle disposizioni riferite da tale ultimo articolo al giudice della sentenza di condanna.»

ART. 14

*(OBBLIGO DI VERIFICA DEL PERCORSO RIEDUCATIVO DOPO METÀ DELL'ESECUZIONE DETENTIVA)*

1. Dopo l'articolo 50-*bis* della **legge 26 luglio 1975, n. 354**, è inserito il seguente articolo **50-*ter***:

«1. Entro i tre mesi successivi al compimento dell'esecuzione di metà della pena della reclusione eseguita in carcere [o di due terzi della medesima pena per i delitti di cui ai commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354] il Tribunale di Sorveglianza valuta il percorso di trattamento rieducativo del condannato ai fini della possibile concessione della semilibertà o della sua sostituzione con la pena prescrittiva. Per il condannato all'ergastolo tale valutazione è compiuta entro tre mesi dopo venti anni di esecuzione.

2. Nel caso di mancata concessione il condannato può riproporre domanda al Tribunale di Sorveglianza per i medesimi fini di cui al comma quinto ove ritenga che siano emersi nuovi elementi significativi di valutazione.»

## ART. 15

*(PRESCRIZIONI IN SEDE DI MEDIAZIONE PRE-PROCESSUALE)*

1. Dopo l'articolo 27-*decies* del **codice penale** è inserito il seguente **articolo 27-undecies** (*Prescrizioni in sede di mediazione pre-processuale*):

«1. Entro dieci giorni dal momento in cui l'indagato abbia avuto comunicazione dell'avvio di un procedimento penale nei suoi confronti per un reato perseguibile a querela della persona offesa, per un reato colposo o per un reato consistente nella violazione di regole cautelari rilevanti ai fini del primo comma dell'art. 43 del codice penale, il medesimo può richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari di accedere a una procedura di mediazione presso un Ufficio di mediazione penale riconosciuto dalla Presidenza della Corte d'Appello nel cui distretto di competenza sia stato commesso il reato. Il Giudice per le Indagini Preliminari assegna in tal caso un termine all'Ufficio di mediazione penale per la conclusione della procedura. Il termine può essere prorogato su richiesta dell'Ufficio di mediazione in relazione agli adempimenti che quest'ultima richiede. L'assegnazione di tale termine e la sua proroga non rilevano ai fini della prescrizione del reato.

2. In casi che manifestino il grave pericolo della ripetizione di condotte particolarmente pericolose il Giudice per le Indagini Preliminari può nondimeno disporre, su istanza del pubblico ministero, nei confronti dell'indagato provvedimenti cautelari di sospensione dall'esercizio di una professione, di divieto dell'esercizio di una data attività o di limitazione della libertà di movimento. La trasgressione di tali provvedimenti, a seguito di segnalazione conseguente a veridiche da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, può comportare l'interruzione, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari, della procedura di mediazione.

3. Si applica rispetto all'Ufficio di mediazione quanto previsto dal primo comma dell'art. 27-*ter* del codice penale.

4. La procedura di mediazione si svolge con la partecipazione della persona che si assume offesa o posta in pericolo dalla condotta dell'indagato, oppure, ove questa non sia identificabile o non accetti di partecipare alla procedura, con un soggetto individuato dal Giudice per le Indagini Preliminari come esponenziale dei beni che si assumano offesi.

5. Se l'Ufficio di Mediazione, a seguito di una rielaborazione completa tra le parti dei fatti addebitati e dopo aver sentito in proposito la persona che si assume offesa dal reato o il predetto soggetto esponenziale, ritiene che il fatto non sussista o non costituisca reato o che l'imputato non lo abbia commesso, trasmette simile valutazione al Giudice per le Indagini Preliminari ai fini dell'archiviazione del reato. Nel caso in cui il Giudice per le Indagini Preliminari comunichi il suo dissenso, l'Ufficio di mediazione prosegue la procedura.

6. La mediazione ha esito positivo a condizione che l'Ufficio di mediazione abbia constatato:

a) che l'indagato si sia reso disponibile a una ricostruzione trasparente delle sue condotte e all'ammissione, nel rapporto con la persona offesa o con il predetto soggetto esponenziale, di tutti gli aspetti di illiceità o inadeguatezza delle medesime;

b) che l'indagato abbia risarcito, per quanto nella sua possibilità, i danni prodotti dal reato;

c) che l'indagato abbia concordato con l'Ufficio di Mediazione, e nel rapporto con la persona offesa, un programma di impegno personale in favore del bene offeso e lo abbia effettivamente intrapreso;

d) che, in particolare, nel caso di reato colposo l'indagato abbia accettato ed effettivamente intrapreso un programma, definito dall'Ufficio di mediazione, di consistente impegno personale riparativo in favore della persona, o delle persone, offese.

e) che l'indagato abbia effettuato o intrapreso, ove necessario, un programma accreditato di formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale in funzione preventiva di future condotte illecite.

7. L'Ufficio di mediazione relaziona sull'esito della mediazione penale al Giudice per le Indagini preliminari, senza alcun riferimento a fatti implicanti ammissione di responsabilità da parte dell'indagato.

8. Nel caso in cui il Giudice per le Indagini Preliminari approvi la relazione con esito positivo dell'Ufficio di mediazione dichiara il reato estinto oppure sospende il suo giudizio fino al momento in cui l'Ufficio di mediazione non possa attestare al medesimo Giudice il completo assolvimento degli impegni assunti dall'indagato attraverso la procedura di mediazione.

9. Nel caso in cui la mediazione, secondo la valutazione dell'Ufficio di mediazione o del Giudice per le Indagini Preliminari, non abbia avuto esito positivo, il procedimento penale riprende secondo le norme ordinarie.»

ART. 16

*(INCREMENTO DEGLI ORGANICI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA  
E DEGLI UFFICI PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA)*

1. Dopo l'articolo 27-*undecies* del **codice penale** è inserito il seguente **articolo 27-duodecies** (*Incremento degli organici della Magistratura di sorveglianza e degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna*):

«1. Gli organici della Magistratura di sorveglianza e degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna sono incrementati, rispettivamente, di ..., attingendo a ...»